



Confederazione Italiana Agricoltori
d'Abruzzo

Agricola IMPRESA

Mensile della Confederazione Italiana Agricoltori d'Abruzzo
Poste italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003
(conv. In L. 27/02/2004 n° 46) art.1, comma 1, DCB - Pescara € 0,32

Gennaio - Febbraio 2011

www.abruzzo.cia.it

Numero Speciale dedicato al P.S.R. Abruzzo

Piano di Sviluppo Rurale ABRUZZO 2007/2013

Misura 1.2.6

**RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO
DANNEGGIATO DA CALAMITA' NATURALI E
INTRODUZIONE DI ADEGUATE MISURE DI
PREVENZIONE.
(TERREMOTO 6 APRILE 2009)**





IMPRESA AGRICOLA

Periodico della Confederazione Italiana
Agricoltori d' Abruzzo

Direttore Responsabile
Giorgio De Fabritiis

Comitato di redazione :
Domenico Falcone
Giorgio De Fabritiis
Mariano Nozzi
Filippo Rubei
Claudio Sarmiento

Elaborazione grafica ed impaginazione:
Luca De Fabritiis

Stampa
Tipografia " POLIGRAFICA MANCINI"
Sambuceto

Redazione ed Amministrazione
c/o CIA Abruzzo
Viale Bovio, 85 - Pescara
Tel. 0854216816
Fax 0854223819
E.mail : agriservizi@cia.it

Iscrizione n° 411 del 11.05.1998
presso il tribunale di Teramo

Chiuso in redazione il: 28/01/2011

www.abruzzo.cia.it

Tutti i numeri di **IMPRESA AGRICOLA**
sono consultabili on-line all'indirizzo:
www.abruzzo.cia.it/impresagricola

sommario



3-15 - **Premessa:**
LA MISURA 1.2.6 PER IL TERREMOTO
E'FINALMENTE OPERATIVA



4-15 - **BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA PER**
L'ATTIVAZIONE DELLA MISURA 1.2.6

**Publicazione realizzata con il contributo
della Regione Abruzzo - Assessorato
all'Agricoltura - "Programma specifico di
informazione e consulenza sul sistema
agricolo e agroalimentare e sul nuovo
P.S.R. 2007-2013".**

L. R. 53/97



LA MISURA 1.2.6 PER IL TERREMOTO E' FINALMENTE OPERATIVA

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 9 Speciale del 26 gennaio 2011, sono state pubblicate:

- **DELIBERAZIONE del 15 novembre 2010, n. 861** con la quale si approva il Bando pubblico per l'attuazione della Misura 1.2.6, Azioni 1 e 2 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali";

- **DETERMINAZIONE del 23 dicembre 2010, n. DH15/35** con la quale si approva la modulistica per la Misura 1.2.6 e si aprono i termini per la presentazione delle domande.

La dotazione finanziaria per la realizzazione della Misura è fissata in 4.372.540,00 euro.

Potranno accedere ai benefici tutti gli imprenditori agricoli che hanno subito danni alle strutture o ai macchinari agricoli a seguito del terremoto del 6 aprile 2009. Il contributo è fissato al 100% del danno riconosciuto al netto di eventuali altri contributi o di

risarcimenti da parte di Compagnie assicurative. Le opere non devono essere state iniziate prima del 6 aprile 2009.

Sono ammessi esclusivamente i danni diretti subiti dalle strutture e dalle dotazioni aziendali. Le opere e le dotazioni danneggiate devono essere quelle ricomprese nei Comuni del cosiddetto "cratere", così come individuati dai Decreti del Commissario del 19 aprile e del 17 luglio 2009.

In riferimento al tipo di beni danneggiati risultano ammissibili i seguenti interventi specifici:

L'azione 1. finanzia l'acquisto di bestiame deceduto, mezzi tecnici e attrezzature agricoli nonché strumenti di prima lavorazione dei prodotti agricoli.

L'azione 2. è destinata al ripristino delle strutture inserite nel ciclo produttivo mediante riparazione, demolizione e ricostruzione. E' ammessa anche la delocalizzazione dell'opera danneggiata anche in territorio

di Comune limitrofo purché ricadente nel "cratere".

I richiedenti dovranno essere titolari di Partita IVA, iscritti alla Camera di Commercio competente ed essere titolari di fascicolo aziendale. La domanda potrà essere presentata anche da un soggetto diverso da quello titolare al momento del sisma purché sia subentrato, all'atto di presentazione della domanda, ai conduttori effettivi risultanti alla data del 6 aprile 2009. Per i beni o gli immobili oggetto del contributo è necessario dimostrare il possesso attraverso la proprietà o contratto di affitto ed essi devono essere funzionali all'esercizio dell'attività agricola. Sono esclusi gli investimenti relativi ai fabbricati civili e l'acquisto di materiale usato.

Le domande vanno presentate, tramite il portale SIAN ed utilizzando la prescritta modulistica, per il tramite dei CAA entro il 26 aprile 2011. Nei successivi dieci giorni alla presentazione della domanda ad AGEA va consegnata ad ARSSA la documentazione cartacea completa.



Stalla crollata a causa del sisma del 06 aprile 2009

Per tutto quanto non riportato nella presente pubblicazione si rimanda ai siti internet della CIA www.abruzzo.cia.it e del dipartimento regionale all'agricoltura www.regione.abruzzo.it/agricoltura ove è possibile prendere visione completa del bando e della modulistica.



Regione Abruzzo



Assessorato all'Agricoltura



**REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE, CACCIA E PESCA
SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI**

REGOLAMENTO (C.E.) N. 1698/05
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013
DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA PER L'ATTIVAZIONE
DELLA MISURA 1.2.6

“Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da
calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione”.

Attuazione delle Azioni 1) e 2).

**MISURA 1.2.6. “RIPRISTINO DEL
POTENZIALE PRODUTTIVO
AGRICOLA DANNEGGIATO DA
CALAMITÀ NATURALI E
INTRODUZIONE DI ADEGUATE
MISURE DI PREVENZIONE”**

**Azioni 1 e 2 (asse 1) [art. 20, b), vi)
del reg. (ce) n. 1.698 del
20.9.2005].**

1 - Premessa

L'Assessorato all'Agricoltura della Regione Abruzzo, nell'ambito dell'attività di negoziazione con la Commissione Europea intrapresa ai fini di revisione del Programma di Sviluppo Rurale per l'Abruzzo 2007-2013, in seguito all'evento sismico del 6 aprile 2009 che ha inciso pesantemente sul comparto sociale, economico e produttivo della Regione Abruzzo e che non ha risparmiato notevoli riflessi negativi sul settore primario nell'area colpita, ha promosso l'implementazione della Misura 126 quale sostegno di stimolo alla ripresa delle attività produttive mediante interventi di ripristino del potenziale di produzione agricola danneggiato.

La suddetta negoziazione è culminata con l'approvazione della nuova stesura del Programma di Sviluppo Rurale per l'Abruzzo 2007-2013 mediante Decisione della Commissione Europea n.C(2009)10341 del 17 dicembre 2009, adottata nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (CE) 1698/2005 (G.U.C.E. n. L. 277 del 21 ottobre 2005) ed in ottemperanza con le disposizioni in materia di aiuti di stato in vigore, nonché con la successiva presa d'atto da

parte della Giunta Regionale con D.G.R. 21 dicembre 2009 e conseguente pubblicazione sul B.U.R.A. n. 2 Straordinario del 29 gennaio 2010.

La somma stanziata per la Misura 126 ammonta ad € 4.372.540,00.

Riferimenti normativi

Il presente bando è emanato in attuazione della Misura 1.2.6. del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Abruzzo, con specifico riguardo alle Azioni 1 e 2.

L'intervento promosso trova il suo riferimento normativo principale nell'art. 20, lett. b) punto vi) del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Le procedure di attuazione, i sistemi di controllo e le sanzioni sono regolate dalle norme di seguito riportate:

Reg. (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;

Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;

Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e successive modifiche;

Reg. (CE) 30 novembre 2009, n. 1122, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la

condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

Reg. (CE) n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Reg. (CE) n. 883/2006 del 21 giugno 2006 recante modalità d'applicazione del Reg. (CE) n.1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

D.M. 12541 del 21/12/2006 – Disciplina del regime di condizionalità della PAC e successive modifiche;

D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Supplemento ordinario n. 247 del 31 dicembre 2009;

"Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 14 febbraio 2008 e disponibile sul sito www.politicheagricole.it.

Legge n. 898/86 sulle sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modifiche ed integrazioni (legge n. 300 del 29 settembre 2000);

DPR 445/2000 del 28 dicembre 2000, Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) (2006/144/CE);

Procedura scritta n° 2 in data 18 marzo 2009 di approvazione dei criteri di selezione degli interventi di cui alla Misura 1.2.6. da parte del Comitato di Sorveglianza.

2 - Obiettivo

A) Il presente avviso è finalizzato all'erogazione dei contributi destinati a risarcire i danni subiti dal potenziale produttivo agricolo provocati dagli eventi calamitosi verificatisi a decorrere dal 6 aprile 2009 e al solo fine della ricostituzione dello stesso. In particolare l'intervento consta nell'attuazione alla Misura

126 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione" (Asse 1) [art. 20, b), vi) del Reg. (CE) n. 1.698 del 20 settembre 2005] del PSR mediante l'attivazione dell'Azione 1 e dell'Azione 2 concernenti aiuti destinati a compensare i danni subiti, rispettivamente, dalle dotazioni e dalle strutture delle aziende agricole.

B) Per ripristino del potenziale produttivo agricolo mediante l'attivazione delle Azioni 1 e 2 della Misura 126 del PSR, si intende la ricostituzione della capacità produttiva pre-sisma, da attuare anche in un sito diverso da quello in cui era precedentemente ubicata l'attività oggetto di aiuto, che, in ogni caso, deve essere ubicato nelle zone della Regione Abruzzo individuate con Decreto del Commissario Delegato n. 3 del 16 aprile 2009 recante "Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia de L'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo" e con Decreto del Commissario Delegato n. 11 del 17 luglio 2009.

3 - Chi può presentare la domanda

a) Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli singoli o associati, che:

1. siano titolari di partita IVA con codice d'attività agricolo, ancorché non prevalente;
2. siano conduttori di aziende agricole, ancorché subentrati ai conduttori effettivi risultanti alla data del 6 aprile 2009, in qualità di proprietari, usufruttuari o affittuari degli immobili su cui si realizza l'intervento e/o delle dotazioni aziendali connesse; nel caso di affitto, il relativo contratto dovrà prevedere una durata compatibile con i vincoli di destinazione d'uso ovvero 10 anni per investimenti strutturali e 5 per gli altri investimenti dalla data dell'accertamento di avvenuta esecuzione delle opere effettuato dalla Regione;
3. effettuano investimenti per il ripristino delle strutture e/o dotazioni danneggiate coerenti con gli obiettivi del bando;
4. sono iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di competenza;

b) A valere sul presente bando ciascun richiedente potrà presentare una sola domanda con le modalità di cui al paragrafo 10.

c) La domanda potrà essere riferita ad una o più unità locali purché:

1. siano tutte funzionalmente coinvolte nella realizzazione dell'intervento per il ripristino del potenziale produttivo agricolo;



2. siano ubicate nell'area di riferimento.

3.1 - Chi non può presentare la domanda

a) Gli agricoltori che beneficino del sostegno al prepensionamento;

b) Le persone, fisiche o giuridiche, considerate "inaffidabili" in applicazione dell'articolo 26 del Reg. (CE) n. 1975/2006. Sono inaffidabili i soggetti per i quali, nel precedente periodo di programmazione (PSR 2000/2006) o nell'attuale (PSR 2007/2013) ovvero in riferimento alla condotta del richiedente nella realizzazione di altre operazioni ammesse a finanziamento con fondi di derivazione comunitaria, è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia avviata la restituzione degli stessi, relativamente ad operazione cofinanziata nell'ambito dei suddetti programmi di sviluppo rurale. La domanda di aiuto proveniente da tali soggetti deve essere istruita Negativamente.

4 - Condizioni per essere ammessi al finanziamento

a) I contributi concessi sono destinati esclusivamente alla ricostituzione del potenziale produttivo agricolo. Resta esclusa la concessione di contributi a solo titolo risarcitorio.

b) Gli imprenditori agricoli beneficiari del contributo, individuati ai sensi del paragrafo 3, possono essere ammessi a finanziamento soltanto nel caso in cui le strutture e dotazioni aziendali in loro possesso, danneggiate e/o da ricostituire:

1. risultino funzionali al settore della produzione primaria, con riferimento specifico ai cicli produttivi dei prodotti agricoli elencati nell'Allegato I del Trattato dell'Unione Europea;

2. risultino ubicate nelle zone della Regione

Abruzzo individuate con Decreto del Commissario Delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e con Decreto del Commissario Delegato n. 11 del 17 luglio 2009;

3. abbiano subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al paragrafo I.

c) In relazione alla necessità di ricondurre in capo ad un unico soggetto (persona fisica o giuridica) la responsabilità relativa all'assunzione degli impegni previsti dall'azione, i titoli di possesso/detenzione devono essere esclusivamente afferenti al soggetto che sottoscrive la domanda.

d) I requisiti che hanno determinato l'ammissibilità, devono essere mantenuti per tutto il periodo dell'impegno, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste in applicazione del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125. Di tale obbligazione il richiedente deve rilasciare in domanda apposita autodichiarazione di conoscenza.

5 - Interventi ammissibili

a) Il contributo concedibile è strettamente commisurato alla copertura dei danni diretti subiti dalle strutture e dalle dotazioni aziendali (beni immobili e beni mobili inseriti nel fascicolo aziendale) effettivamente accertati in diretta conseguenza dell'evento sismico del 6 aprile 2009.

b) Sono ammessi solo gli interventi finalizzati al ripristino del potenziale agricolo danneggiato.

c) In riferimento al tipo di beni danneggiati risultano ammissibili i seguenti interventi specifici:

Operazioni riconducibili all'Azione 1

1. Acquisto in sostituzione di bestiame deceduto; alla quantificazione dei danni si provvede mediante il computo degli animali effettivamente persi, in relazione alla specie e alla vocazione produttiva.

2. Ripristino delle dotazioni aziendali tecniche (mezzi meccanici agricoli, attrezzature agricole, altri strumenti di prima lavorazione dei prodotti agricoli) mediante la loro riparazione, ovvero la sostituzione delle medesime.

3. Alla quantificazione dei danni si provvede tenendo conto dei seguenti criteri nonché mediante l'applicazione dei metodi di stima di cui al paragrafo 8 riguardanti:

a. la stima degli oneri diretti alla riparazione delle dotazioni danneggiate (paragrafo 8 lett. a) punto 1);

b. il computo dei danni subiti riconoscibili in caso di sostituzione delle dotazioni

danneggiate (paragrafo 8 lett. a) punto 1);
c. qualora la riparazione delle dotazioni aziendali tecniche risulti tecnicamente impossibile o, a discrezione del beneficiario, non ne esistano i presupposti di convenienza tecnicoeconomica, si provvede al ristoro del controvalore degli stessi computato ai sensi del precedente punto 3.b);

Operazioni riconducibili all’Azione 2

1. Ripristino delle strutture inserite nel ciclo produttivo delle aziende agricole mediante interventi tesi al restauro, alla riparazione e/o alla demolizione alla ricostruzione e eventuale delocalizzazione delle medesime a seconda della convenienza tecnico-economica desumibile dalle procedure di cui al rimando operato nel paragrafo 10.4 lett. a);
2. in ogni caso il contributo concedibile è limitato al ripristino delle strutture aziendali, alla loro ristrutturazione, alla loro demolizione e ricostruzione anche nel caso in cui sia prevista la loro delocalizzazione nelle aree limitrofe nei casi in cui gli insediamenti abitativi esistenti non consentano per le strutture zootecniche il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa edilizia vigente;
3. l’entità del contributo è quantificato con i criteri e le procedure di cui al rimando operato nel paragrafo 10.4 lett. a).

d) Ai fini della definizione delle norme che disciplinano l’ammissibilità delle spese, si fa riferimento al documento “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi” approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 14 febbraio 2008 e disponibile sul sito www.politicheagricole.it.

e) Per la Misura oggetto del presente bando sono, di regola, finanziabili ed eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese documentate ed effettivamente sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda, ivi comprese le spese generali, amministrative e tecniche (consulenze, studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori, prestazioni specialistiche e collaudi laddove previsti).

f) Sono comunque ammissibili le spese effettuate prima della presentazione della domanda, a condizione che non siano antecedenti al 6 aprile 2009.

5.1 - Spese generali

a) Le spese generali e tecniche:

- 1.** sono strettamente correlate agli investimenti ammessi a sostegno;
- 2.** comprendono la spesa per la predisposizione e tenuta del fascicolo di domanda e quelle per la presentazione della domanda completa della relativa documentazione;
- 3.** sono computate in proporzione all’ammontare delle spese che saranno effettivamente sostenute dal beneficiario per la realizzazione degli interventi accertati in fase di istruttoria finale al momento del saldo, con i seguenti limiti: fino ad un massimo del 5% per spese relative ad investimenti mobiliari (Azione 1) fino ad un massimo del 10% per le spese relative ad investimenti immobiliari (Azione 2);

5.2 - Data di inizio degli interventi

a) La data di decorrenza per dare inizio agli interventi coincide con quella del rilascio della domanda di aiuto inoltrata all’AGEA per il tramite del Portale SIAN.

b) In coerenza con quanto stabilito nella lett. f) del paragrafo 5, sono comunque meritevoli di sovvenzione le operazioni il cui inizio decorra in data non antecedente al 6 aprile 2009.

5.3 - Interventi non ammissibili

a) Restano esplicitamente esclusi dall’ammissibilità, e conseguentemente dall’aiuto, le operazioni che implicano spese per i seguenti interventi:

- 1.** investimenti in natura, ancorché imputabili ai beneficiari, segnatamente per la fornitura di beni o servizi senza pagamenti in denaro giustificati da fattura o documenti equivalenti, comprese le spese di cui all’art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/2006 concernenti le prestazioni volontarie non retribuite; sono tali le spese qualificabili come costi non effettivi in quanto consistenti in apporti per prestazioni d’opera e tra le quali è da intendersi ascritta anche la categoria dei lavori in economia;
- 2.** acquisto di terreni;
- 3.** acquisto fabbricati;
- 4.** acquisto di macchine, macchinari, impianti ed attrezzature usate;
- 5.** acquisto di apparecchiature e strumentazioni non direttamente connesse agli interventi di cui al paragrafo 5 lett. a), e) e f);
- 6.** acquisto di diritti di produzione agricola;
- 7.** acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- 8.** indennizzi correlati alla durata della sospensione dell’attività e alle perdite di reddito dovute alla distruzione dei mezzi agricoli di produzione;

b) Restano parimenti escluse le operazioni non connesse al ripristino del potenziale agricolo danneggiato.

5.4 - Dove possono essere realizzati gli interventi

a) Gli interventi ammissibili di cui al paragrafo 5 possono essere attuati nelle zone della Regione Abruzzo individuate con Decreto del Commissario Delegato n. 3 del 16 aprile 2009 recante *“Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia de L’Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo”* e con Decreto del Commissario Delegato n. 11 del 17 luglio 2009.

b) Gli interventi ammissibili possono essere attuati anche in un sito diverso da quello in cui sono ubicate le strutture e dotazioni aziendali danneggiate ma, di norma, nel medesimo territorio comunale ovvero nelle zone di cui alla precedente lett. a) con estensione massima ai territori dei comuni ad essa limitrofi;

6 - Tipologie di aiuto

a) I contributi di cui al presente bando sono contributi in conto capitale che non concorrono a formare reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 né alla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

b) La spesa minima ammissibile per ottenere il contributo è stabilita in € 10.000,00.

c) L’Aiuto è concesso al 100% a titolo di

indennizzo dei danni materiali ed è compreso entro i limiti consentiti dalle disposizioni sugli aiuti di stato di cui al capitolo *“V.B. Aiuti per l’indennizzo dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola”* di cui agli *“ORIENTAMENTI COMUNITARI PER GLI AIUTI DI STATO NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE 2007-2013”* Pubblicati nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. C 319.

d) Nel rispetto dei limiti sopra enunciati la compensazione deve essere calcolata a livello di singolo beneficiario e, onde evitare sovracompensazioni, occorre detrarre dall’importo dell’aiuto eventuali pagamenti ricevuti, ad esempio, per polizze assicurative.

7- Limiti e divieti

a) In coerenza e nel rispetto dei principi comunitari in materia di aiuti di stato riportati nel paragrafo 6 non sono ammesse sovracompensazioni dei danni subiti, perciò, qualora gli interventi ammissibili a finanziamento di cui al paragrafo 5 saranno in tutto o in parte ripianati con erogazione di fondi da parte di compagnie assicurative, con contributi a valere sulle Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri o con qualunque altra erogazione di fondi a copertura dei danni medesimi, la corresponsione dei contributi previsti dal presente avviso potrà aver luogo solo fino alla concorrenza della eventuale differenza.



b) Il richiedente il contributo è, quindi, tenuto a fornire tutte le informazioni utili a evitare il rischio di sovracompensazione del danno.

c) In caso di ammissione a finanziamento per i medesimi danni di due o più domande che riconoscano contributi fino al 100% dei danni subiti, il richiedente deve optare per una di esse e rinunciare formalmente alle altre; copia della documentazione di rinuncia deve essere inoltrata anche a tutte le Amministrazioni che hanno ammesso la domanda a finanziamento.

d) Non sono ammesse, inoltre, operazioni effettuate su particelle catastali il cui titolo di conduzione è attestato da contratti di comodato e contratti unilaterali.

8 - A quanto ammonta il contributo

a) Il contributo per gli interventi ammissibili a titolo di indennizzo dei danni materiali subiti copre il 100% dei danni accertati ed è quantificato con i metodi di seguito riportati.

1. Quantificazione dei danni riconducibili all’Azione 1

- I danni sul bestiame deceduto vanno computati in corrispondenza del minor prezzo derivante dal confronto di tre preventivi in relazione alla specie, alla vocazione produttiva e al numero degli animali effettivamente perduti.

- Gli oneri diretti alla riparazione delle dotazioni aziendali tecniche danneggiate (mezzi meccanici agricoli, attrezzature agricole, altri strumenti di prima lavorazione dei prodotti agricoli, componenti edili non a misura, non compresi nelle voci dei prezzi ufficiali) non possono in ogni caso eccedere gli oneri diretti alla sostituzione delle dotazioni medesime calcolati come riportato nel seguente paragrafo.

- Gli oneri diretti alla sostituzione delle dotazioni aziendali tecniche danneggiate (mezzi meccanici agricoli, attrezzature agricole, altri strumenti di prima lavorazione dei prodotti agricoli), sono computati mediante l’applicazione della seguente formula:

$$C_U = C_N \cdot \left(1 - 0,8 \sqrt{\frac{E_U \cdot P_A}{15025}}\right) \text{ con } \begin{matrix} 1 \leq E_U < \\ P_A \end{matrix}$$

Il valore di realizzo delle macchine usate C_U corrisponde al costo ammesso a titolo di risarcimento dei danni subiti in funzione dei seguenti parametri:



- C_N = costo della macchina e/o apparecchiatura nuova di pari potenziale produttivo, computato in corrispondenza del minor prezzo derivante dal confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnicoeconomici, appare il più congruo. A tale scopo, nel caso in cui non si scelga l’offerta economicamente più vantaggiosa, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica sottoscritta da un tecnico qualificato che motivi la scelta. Per l’acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l’importo di € 5.000,00, IVA esclusa, fermo restando l’obbligo di presentare tre preventivi è sufficiente una dichiarazione resa dal soggetto beneficiario, con la quale si dia conto della tipologia del bene e della congruità dell’importo previsto. È fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica. L’acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza provante equivalente. Inoltre la natura e la quantità del bene acquistato devono essere sempre specificate. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altre ditte

concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

- E_U = anni di esercizio della macchina e/o apparecchiatura usate (anno di immatricolazione, documentazione comprovante l'acquisto, ecc. - condizione specifica per valori positivi);
- P_A = coefficiente di ammortamento percentuale di cui al D.M. 31 dicembre 1988 (Min. Finanze Pubblicato nella Gazz. uff. 2 febbraio 1989, n. 27, S.O.) stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo; il presente coefficiente, qualora non disponibile, può essere sostituito con un coefficiente di pari tipologia determinato dal rapportando il valore di 100 al numero di anni corrispondente al normale periodo di deperimento attestato desumibile dalle caratteristiche tecniche dello specifico mezzo e/o apparecchiatura.

Con la formula sopra riportata il valore di C_U è fissato al vincolo del 20% del valore C_N alla data di decorrenza del normale periodo di deperimento e consumo.

In caso di sostituzione delle dotazioni aziendali tecniche deve essere dimostrata, rispetto a quelle sostituite, l'introduzione di

innovazioni tecnologiche tali da comportare i seguenti vantaggi:

- ◆ una significativa riduzione dei consumi energetici;
- ◆ una significativa riduzione dell'uso degli input chimici e delle emissioni;
- ◆ l'introduzione di mezzi di prevenzione contro gli effetti negativi dei fenomeni meteorologici estremi;
- ◆ il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.

2. Quantificazione dei danni riconducibili all'Azione 2

Per la quantificazione dell'ammontare dei contributi ammessi negli interventi di riparazione e/o ricostruzione delle strutture aziendali si rimanda alle norme e prescrizioni adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le Ordinanze di cui al paragrafo 10.4 lett. a).

b) La corresponsione dei contributi previsti dal presente avviso resta, in ogni caso, subordinata ai "Limiti e divieti" di cui al precedente paragrafo 7.

9 - Criteri di Selezione dei Beneficiari

a) Si considerano cogenti le modifiche ai decreti che individuano i comuni danneggiati, alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Criteri oggettivi Max punti 30

| Tipologia e quantificazione del danno | | Punti |
|---------------------------------------|---|-------|
| 1 | Danno con esito di agibilità E ad immobili adibiti alle attività produttive: stalle, ricoveri bestiame, ivi compresi gli impianti fissi e mobili, agriturismi, laboratori di lavorazione e/o trasformazione e locali di conservazione | 25 |
| 2 | Danno con esito di agibilità C ad immobili adibiti alle attività produttive: stalle, ricoveri bestiame, ivi compresi gli impianti fissi e mobili, agriturismi, laboratori di lavorazione e/o trasformazione e trasformazione e locali di conservazione | 20 |
| 3 | Danno con esito di agibilità B ad immobili adibiti alle attività produttive: stalle, ricoveri bestiame, ivi compresi gli impianti fissi e mobili, agriturismi, laboratori di lavorazione e/o trasformazione e trasformazione e locali di conservazione | 15 |
| 4 | Danno con esito di agibilità A ad immobili adibiti alle attività produttive: stalle, ricoveri bestiame, ivi compresi gli impianti fissi e mobili, agriturismi, laboratori di lavorazione e/o trasformazione e trasformazione e locali di conservazione | 10 |
| 5 | Danno con esito di agibilità E ad immobili adibiti a fienile e/o rimessa attrezzi | 15 |
| 6 | Danno con esito di agibilità C ad immobili adibiti a fienile e/o rimessa attrezzi | 10 |
| 7 | Danno con esito di agibilità B ad immobili adibiti a fienile e/o rimessa attrezzi | 5 |
| 8 | Danno con esito di agibilità A ad immobili adibiti a fienile e/o rimessa attrezzi | 0 |
| 9 | Danni ad attrezzature | 5 |

Criteri Soggettivi: Max punti 25

| Caratteristiche del richiedente | Punti |
|---|-------|
| Imprenditori Agricoli Professionali singoli o associati | 15 |
| Imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni | 9 |
| Aziende che utilizzano tra gli addetti soggetti portatori di handicap con decorrenza antecedente al 6 aprile 2009 | 1 |

I punteggi relativi ai criteri da 1 a 8 sono fra loro alternativi ed assegnati in base alla prevalenza economica dell'intervento.

b) In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle iniziative presentate da richiedente con età anagrafica minore e, in caso di ulteriore parità, al richiedente iscritto da un maggior numero di anni al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

10 - Presentazione delle domande di aiuto

10.1 - A chi presentare la domanda di aiuto

a) La domanda di aiuto deve essere inoltrata all'AGEA utilizzando il portale SIAN secondo quanto determinato dalle circolari di campagna dell'AGEA e in conformità alle presenti disposizioni attuative di misura.

b) La copia cartacea della medesima, sottoscritta dal beneficiario e corredata della documentazione di cui al paragrafo 10.5 del presente bando, deve essere presentata all'ARSSA.

10.2 - Come presentare la domanda di aiuto

a) Le domande di aiuto dovranno essere inoltrate utilizzando esclusivamente l'apposita procedura messa a punto dall'AGEA, previo mandato del richiedente, per il tramite dei soggetti specificatamente accreditati (CAA o altri soggetti autorizzati dalla Regione ad accedere alla funzionalità on-line del portale www.sian.it per la compilazione delle stesse).

b) Tutti i soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del fascicolo aziendale qualora ne siano sprovvisti. In ogni caso, prima della presentazione della domanda i richiedenti, attraverso i CAA, o altri soggetti autorizzati dalla Regione, devono provvedere ad aggiornare, se del caso, il fascicolo aziendale informatizzato producendo l'eventuale documentazione necessaria da inserire nel fascicolo.

c) Tutti i requisiti oggettivi e soggettivi che danno

diritto all'accesso agli aiuti previsti dalla presente misura devono essere posseduti, a pena di esclusione dal finanziamento, alla data di presentazione della domanda.

d) In fase di compilazione della domanda, il SIAN effettua l'incrocio tra i dati contenuti nel fascicolo aziendale, i dati contenuti nella domanda e quelli contenuti nelle banche dati SIAN al fine di rilevare eventuali anomalie. I CAA e gli altri soggetti autorizzati devono provvedere alla soluzione delle eventuali anomalie rilevate dal sistema durante la compilazione della domanda (con il supporto di idonea documentazione probatoria).

e) La domanda dovrà essere stampata e rilasciata, a cura del CAA e gli altri soggetti autorizzati, e firmata in originale da parte del richiedente allegando copia di un documento di identità valido.

f) La copia cartacea da presentare all'ARSSA di cui alla lett. b) del paragrafo 10.1 deve riportare la dicitura "P.S.R. - Misura 1.2.6", il riferimento alle specifiche Azioni [Azione 1) e/o Azione 2)] nonché l'elenco completo dei documenti allegati.

g) L'incompleta presentazione della documentazione di cui al paragrafo 10.5 comporta la decadenza della domanda, fatte salve le possibili integrazioni di cui al paragrafo 13.3.

10.3 - Quando presentare la domanda di aiuto

a) Le domande di aiuto devono essere presentate obbligatoriamente prima dell'avvio degli investimenti a cui si riferiscono, fatte salve le eccezioni di cui alla lett. f) del paragrafo 5, e danno avvio ad un procedimento amministrativo che si conclude con la concessione o con il diniego dell'aiuto.

b) I termini di presentazione della domanda sul portale SIAN (www.sian.it) decorrono dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) della Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Servizio Interventi Strutturali di apertura dei termini di presentazione, per una durata continuativa entro il termine di 90 giorni, a pena di esclusione.

c) Entro i successivi 10 giorni consecutivi dalla

data del rilascio tramite il portale SIAN il richiedente o il soggetto accreditato provvederà a far pervenire all'ARSSA mediante consegna diretta o Raccomandata A.R., copia cartacea dell'istanza con allegata la documentazione di cui al paragrafo 10.5. Nel caso in cui i termini sopra stabiliti coincidono con un giorno non lavorativo, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo utile.

d) Il mancato rispetto dei termini suddetti comporta l'automatica decadenza della domanda. Ai fini della dimostrazione della data di presentazione della domanda fa fede la data apposta con il timbro "ARRIVO" sulla domanda stessa, ovvero la data della ricevuta di spedizione della raccomandata A.R..



10.4 - Riferimenti e rimandi procedurali

a) Al fine di conseguire obiettivi di sinergia ed efficacia dell'azione di supporto alla ricostruzione, di semplificazione delle procedure poste a carico dei beneficiari per l'attuazione delle operazioni ammesse nel presente avviso nonché di omogeneità dell'azione amministrativa con le procedure relative agli interventi affini programmati dall'Amministrazione statale, negli adempimenti afferenti agli aspetti tecnici relativi alle procedure di ammissione a finanziamento delle operazioni riconducibili Azione 2) si applicano, per quanto compatibili e per quanto non specificamente dettagliato dal presente avviso, le norme e le prescrizioni tecnico amministrative adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei provvedimenti di seguito indicati:

1. per le infrastrutture che all'esito delle verifiche di agibilità sono state considerate agibili (con esito di tipo A) si fa riferimento all'O.P.C.M. n. 3778 in data 6 giugno 2009 e s.m.i. con particolare riguardo al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 comma 1 e alla produzione della documentazione di cui al

successivo comma 3;

2. per le infrastrutture che all'esito delle verifiche di agibilità sono state considerate temporaneamente inagibili (con esito di tipo B) o parzialmente inagibili (con esito di tipo C) si fa riferimento all'O.P.C.M. n. 3779 in data 6 giugno 2009 e s.m.i., con particolare riguardo al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 comma 1 e alla produzione della documentazione di cui all'art. 2 comma 3;

3. per le infrastrutture che hanno riportato danni tali da renderle inagibili o all'esito (con esito di tipo E) si fa riferimento all'O.P.C.M. n. 3790 in data 9 luglio 2009 e s.m.i., con particolare riguardo al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 comma 1 e alla produzione della documentazione di cui all'art. 2 comma 3;

b) Per le operazioni riconducibili Azione 1) non si effettuano rimandi, per cui le procedure connesse rimangono direttamente assoggettate alle disposizioni di cui al presente avviso.

10.5 - Documentazione da presentare

A) I soggetti richiedenti dovranno presentare la documentazione di seguito elencata a corredo della domanda di aiuto, comprensiva dell'indice dei documenti trasmessi (lett. f) paragrafo 10.2):

1. copia della domanda trasmessa all'A.G.E.A. in via telematica debitamente sottoscritta (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000);

2. scheda di validazione del fascicolo aziendale (D.P.R. del 01/12/1999 n. 503);

3. certificato della C.C.I.A.A. attestante che a carico della ditta non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato, amministrazione controllata, completo di nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche e integrazioni;

4. eventuale dichiarazione attestante l'avvenuto riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale o, nel caso di riconoscimento non ancora avvenuto, copia dell'istanza inoltrata al soggetto competente in materia;

5. eventuale dichiarazione attestante l'utilizzo, nell'azienda, di addetti portatori di handicap con decorrenza antecedente al 6 aprile 2009;

6. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al Paragrafo 3;

Per gli interventi di ripristino delle dotazioni aziendali di cui all'Azione 1):

7. perizia tecnico economica asseverata del professionista tecnico abilitato che attesti:

- a.** la quantificazione dei danni subiti con i criteri di cui al paragrafo 8 lett. a) punto 1;
- b.** l'impossibilità tecnica, se ne ricorre il caso, di provvedere alla riparazione delle dotazioni aziendali tecniche o l'inesistenza dei presupposti di convenienza tecnicoeconomica a provvedervi;
- 8.** in caso di sostituzione delle dotazioni aziendali tecniche, relazione tecnica a firma del richiedente e del tecnico incaricato con la quale si dimostra l'introduzione di innovazioni tecnologiche che comportano vantaggi in ordine a:
- una significativa riduzione dei consumi energetici;
 - una significativa riduzione dell'uso degli input chimici e delle emissioni;
 - l'introduzione di mezzi di prevenzione contro gli effetti negativi dei fenomeni meteorologici estremi;
 - il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;
- 9.** autodichiarazione con cui, nel caso di cui alla lett. b del precedente punto 7, il beneficiario dei contributi prende atto della costituzione del vincolo quinquennale di destinazione d'uso del bene oggetto del contributo con decorrenza dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento e si impegna a non distogliere gli investimenti programmati in dotazioni aziendali per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni;

Per gli interventi di edilizia rurale di cui all'Azione 2):

- 10.** copia, qualora esistente, del documento attestante l'esito definitivo di agibilità (scheda AeDES che definisce la classe di agibilità pari a A, B, C o E) ai fini dell'attribuzione dei punti di cui ai criteri oggettivi di selezione dei beneficiari riportati nella tabella alla lett. A) paragrafo 9 necessari alla stesura della graduatoria;
- 11.** documentazione amministrativa utile a rendere esecutivo il programma d'investimenti, conforme ai riferimenti di cui al paragrafo 10.4 lett. a) e per i cui investimenti risultino inoltrate alle competenti autorità tutte le richieste di autorizzazione necessarie;
- 12.** copia del progetto esecutivo (elaborato progettuale) comprensivo:
- a.** di tutti gli elaborati e i documenti, a seconda dei casi previsti nelle specifiche Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al paragrafo 10.4 lett. a) punti a)1, a)2 e a)3, nel caso in cui siano inoltrate domande di aiuto a titolo di integrazione del contributo in conformità alle limitazioni di cui al paragrafo 7, corredati dall'eventuale "Scheda

Riepilogativa Intervento – OPCM nn. 3779 e 3790" nonché da una relazione esaustiva sullo stato dell'arte della procedura in essere, con oneri a carico di altri enti pubblici o privati, atta a definire l'entità del contributo ammissibile ad integrazione fino alla concorrenza dei limiti previsti dal presente bando;

b. degli elaborati e dei documenti conformi alle norme e alle prescrizioni tecnico amministrative, a seconda dei casi previsti nelle specifiche Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al paragrafo 10.4 lett. a) punti a)1, a)2 e a)3 che:

1. con specifico riguardo alle strutture con classe di agibilità "A" fanno capo all'OPCM n. 3778 del 6 giugno 2009 art. 1 commi 1, 2, 3, 4 e 5;

2. con specifico riguardo alle strutture con classe di agibilità "B" e "C" fanno capo agli "Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'OPCM n. 3779 del 6 giugno 2009, corredati dalla "Scheda Riepilogativa Intervento – OPCM nn. 3779 e 3790";

3. con specifico riguardo alle strutture con classe di agibilità "E" fanno capo agli "Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'O.P.C.M. n. 3790 del 17 luglio 2009, corredati dalla "Scheda Riepilogativa Intervento – OPCM nn. 3779 e 3790".

13. Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) (rif. Legge 12/07/2006 n. 228), che attesti il rispetto degli obblighi assistenziali e previdenziali; per le aziende non assuntrici di manodopera "Certificazione di regolarità contributiva" rilasciata dall'I.N.P.S.;

14. autodichiarazione di impegno alla conduzione dell'azienda oggetto dell'intervento per un periodo pari almeno al vincolo degli investimenti a partire dalla data dell'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle opere e a non apportare modifiche volontarie tali da vanificare la rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi prefissati;

15. autodichiarazione di impegno a non distogliere gli investimenti programmati per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni, per quanto riguarda i beni immobili, a partire dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento;

16. dichiarazione ai fini della limitazione di cui al paragrafo 7 recante "Limiti e divieti", attestante:

- di non aver beneficiato, per gli investimenti oggetto della domanda di aiuto, di altri contributi, erogati o da erogare, comunitari, nazionali, regionali o comunque pubblici

ovvero compensi, da parte di compagnie assicurative;

- in alternativa alla precedente alinea, il titolo al diritto alla riscossione di contributi e/o compensi, e relativo importo, erogati o da erogare da parte di compagnie assicurative ovvero di contributi a valere sulle Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri o con qualunque altra erogazione di fondi a copertura dei danni subiti e per cui si inoltra la domanda ai sensi del presente bando.

B) Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone e per le cooperative, oltre alla documentazione sopra prevista è necessario produrre:

17. apposita deliberazione dell'organo competente con la quale:

- si approva l'intervento;
- si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché a adempiere a tutti gli atti conseguenti necessari.

c) I documenti elencati nel presente paragrafo, secondo le occorrenze, sono ritenuti essenziali e pertanto la mancata presentazione degli stessi nei termini stabiliti dal presente bando comporta l'automatica inammissibilità della domanda di aiuto.

11 - Presentazione delle domande di pagamento

11.1 - A chi presentare la domanda di pagamento

a) Le domande di pagamento devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it) e in conformità alle presenti disposizioni attuative di misura.

b) La copia cartacea della domanda di pagamento, debitamente firmata e corredata da tutta la



documentazione richiesta, deve essere presentata all'ARSSA, mediante consegna diretta o Raccomandata A.R., entro i termini stabiliti dalle presenti disposizioni attuative di misura, pena la non ricevibilità.

11.2 - Come presentare la domanda di pagamento

a) Le domande di pagamento, da presentare a concessione avvenuta, dovranno essere inoltrate utilizzando esclusivamente l'apposita procedura messa a punto dall'AGEA, previo mandato del richiedente, per il tramite dei soggetti specificatamente accreditati (CAA o altri soggetti autorizzati dalla Regione ad accedere alla funzionalità on-line del portale www.sian.it per la compilazione delle stesse).

b) La domanda dovrà essere stampata e rilasciata, a cura del CAA e gli altri soggetti autorizzati, e firmata in originale da parte del richiedente allegando copia di un documento di identità valido.

c) La copia cartacea da presentare all'ARSSA di cui alla lett. b) del paragrafo 11.1 deve riportare la dicitura "P.S.R. – Misura 1.2.6", il riferimento alle specifiche Azioni [Azione 1) e/o Azione 2)] nonché l'elenco degli eventuali documenti allegati.

11.3 - Quando presentare la domanda di pagamento

a) La data di presentazione coincide con quella del rilascio informatico sul portale SIAN (www.sian.it).

b) Entro i successivi 10 giorni consecutivi dalla data del rilascio tramite il portale SIAN il richiedente o il soggetto accreditato provvederà a far pervenire all'ARSSA mediante consegna diretta o Raccomandata A.R., copia cartacea dell'istanza completa degli eventuali allegati. Nel caso in cui i termini sopra stabiliti coincidono con un giorno non lavorativo, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo utile.



Animali nella stalla crollata per il sisma del 06 aprile 2009

Per informazioni, approfondimenti e delucidazioni gli interessati potranno rivolgersi presso gli Uffici della Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.)

Le Sedi delle C.I.A. Provinciali della Regione Abruzzo

| | | | |
|----------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| TERAMO | - Via Gammelli,8 | - Tel. 0861 245432 | - e-mail: teramo@cia.it |
| L'AQUILA | - Via Sallustio, 81 | - Tel. 0862 24030 | - e-mail: aquila@cia.it |
| PESCARA | - Via Milano, 19 | - Tel. 085 4224139 | - e-mail: pescara@cia.it |
| CHIETI | - Via Maiella, 87 | - Tel. 0871 65939 | - e-mail: chieti@cia.it |

Le Sedi delle C.I.A. Zonali della Regione Abruzzo

| Chieti | | Teramo | |
|----------------------|--------------|----------------------|-------------|
| CIA Casoli | 0872/981804 | CIA Atri | 085/87723 |
| CIA Castiglione M.M. | 0873/978237 | CIA Castiglione M.R. | 0861/990479 |
| CIA Fossacesia | 0872/607731 | CIA Castelnuovo | 0861/570205 |
| CIA Francavilla | 085/4910085 | CIA Giulianova | 085/8006064 |
| CIA Orsogna | 0871/86464 | CIA Montorio al V. | 0861/591994 |
| CIA Guardiagrele | 0871/ 800580 | CIA Nereto | 0861/82203 |
| CIA Lanciano | 0872/712951 | | |
| CIA Ortona | 085/9067453 | L'Aquila | |
| CIA Roccascalegna | 0872/987518 | CIA Avezzano | 0863/37270 |
| CIA San Salvo | 0873/341799 | CIA Balsorano | 0863/950010 |
| CIA Scerni | 0873/919719 | CIA Celano | 0863/793444 |
| CIA Vasto | 0873/363230 | CIA Sulmona | 0864/54283 |
| | | CIA Luco dei Marsi | 0863/520063 |
| Pescara | | | |
| CIA Città S. Angelo | 085/969401 | | |
| CIA Loreto Aprutino | 085/8290292 | | |
| CIA Penne | 085/8279934 | | |
| CIA Rosciano | 085/8505104 | | |



**Confederazione
Italiana
Agricoltori**

**CIA REGIONALE - Viale Bovio, 85 - Tel. 085 4216816 - 085 388255
e-mail: abruzzo@cia.it**